



COMUNE DI GRESSONEY – SAINT - JEAN

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.4 DEL 07/04/2014**

Approvazione regolamento disciplinante l'imposta di soggiorno, a valere a decorrere dal 1° febbraio 2014.

L'anno duemilaquattordici addì sette del mese di aprile con inizio alle ore venti e minuti trenta nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, disposta dal Sindaco con avviso scritto recapitato a ciascun Consigliere a norma dell'articolo 47 del regolamento del Consiglio comunale. Eseguito l'appello dei Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, si riscontra:

Cognome e Nome	Presente
1. ALLIOD Mattia - Consigliere	No
2. BALDI Cesare - Consigliere	Sì
3. BARELL Roberto - Consigliere	No
4. BASTRENTA Silvana Norma Maria - Consigliere	Sì
5. BIELER Luca - Consigliere	Sì
6. BIELER Vanda - Consigliere	No
7. CARLEO Massimiliano - Consigliere	No
8. CHIAVENUTO Luigi - Presidente	Sì
9. CURTAZ Fabrizio - Consigliere	Sì
10. DAVID Eugenio - Consigliere	Sì
11. DE FABIANI Gian Carlo - Consigliere	Sì
12. FRESC Daniela - Vice Sindaco	Sì
13. GALLO Andrea - Consigliere	Sì
14. LAURENT Lidia - Consigliere	Sì
15. VINCENT Anna Maria - Consigliere	No

Consiglieri assegnati n. 15. In carica n. 15. Presenti n. 10. Assenti giustificati n. 5.

Assiste alla seduta il Segretario Elvina CONSOL.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Signor CHIAVENUTO Luigi, in qualità di Presidente, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 07/04/2014

OGGETTO: Approvazione regolamento disciplinante l'imposta di soggiorno, a valere a decorrere dal 1° febbraio 2014.

Il Consiglio comunale

Richiamati:

- la propria deliberazione n. 5 del 29/02/2012, avente ad oggetto *“Istituzione imposta di soggiorno e approvazione regolamento comunale”*;
- la propria deliberazione n. 2 del 28/01/2013, avente ad oggetto *“Approvazione regolamento per l'attuazione dell'imposta di soggiorno a valere dall'esercizio 2013”*;
- la deliberazione di Giunta regionale 20 dicembre 2013, n. 2122 *“Approvazione, di intesa con il consiglio permanente degli enti locali, delle modifiche alla disciplina delle modalità di attuazione dell'imposta di soggiorno, approvata con deliberazione della giunta regionale n. 2479 in data 21 dicembre 2012”*.

Considerato che

- il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*;
- l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;
- con il Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, è stato disposto il differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014;
- con legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016). Modificazioni di leggi regionali»*, la Regione autonoma Valle d'Aosta ha a sua volta fissato al 28 febbraio 2014 la data per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali;
- il Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA), in collaborazione con gli uffici del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile dell'Amministrazione regionale, ha quindi provveduto ad aggiornare uno schema di regolamento tipo per l'attuazione dell'imposta di soggiorno, a partire dall'anno 2014, che tiene conto delle disposizioni previste dalla suddetta deliberazione di Giunta regionale n. 2122/2013.

Ritenuto pertanto fare proprio lo schema di regolamento approvato dal CELVA, opportunamente corretto secondo le esigenze dell'ente, ai fini di disciplinare le modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno sul territorio comunale, specificando che il regolamento approvato con la presente deliberazione ha efficacia dal 1° febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 l. 23 dicembre 2000 n.388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 l. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è

stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Ritenuto trasmettere, per i dovuti adempimenti, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto espressamente previsto dall'art. 52, comma 2 d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, nonché per necessaria conoscenza, al CELVA.

Richiamati la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta" e lo statuto comunale vigente, in particolare l'articolo 14 comma 3 lettera a), che attribuisce al consiglio la competenza in merito all'approvazione dei regolamenti comunali allorché abbiano rilevanza esterna.

Atteso che sulla presente proposta di deliberazione:

- il Segretario, responsabile del servizio finanziario, ha dichiarato l'ininfluenza del parere di regolarità contabile, articolo 3 comma 3 punto b4 del regolamento comunale di contabilità;
- il Segretario ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell'articolo 9, lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 "*Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta*" e dell'articolo 49 bis L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 "*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*".

Procedutosi a votazione espressa in forma palese per alzata di mano, si riscontra il seguente risultato: presenti n. 10; astenuti n. 1 (Laurent Lidia); votanti n. 9; voti favorevoli n. 9; voti contrari nessuno.

Visto l'esito della votazione, il Consiglio comunale

DELIBERA

1. **Approvare** il regolamento per l'attuazione dell'imposta di soggiorno che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. **Stabilire** che il regolamento ha efficacia dal 1° febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 legge 28 dicembre 2001, n. 448.
3. **Abrogare** il precedente regolamento per l'attuazione dell'imposta di soggiorno, approvato con deliberazione di Consiglio comunale del 28.01.2013, n. 2.
4. **Trasmettere**, per i dovuti adempimenti, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi di quanto espressamente previsto dall'art. 52, comma 2 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
5. **Trasmettere** la presente deliberazione al Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA).

Regolamento comunale disciplinante l'applicazione dell'imposta di soggiorno

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2, della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014). Modificazioni di leggi regionali.*), il presente atto definisce le modalità di attuazione dell'imposta di soggiorno, a partire dall'anno 2013.

Art. 2 - Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è colui che alloggia, o che sosta alla guida di autocaravan, nelle strutture ricettive di cui al successivo articolo 3 situate sul territorio comunale.

Art. 3 - Strutture ricettive

1. Le strutture ricettive di cui all'articolo 2 sono individuate dalle leggi regionali 6 luglio 1984, n. 33 (*Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere*), 29 maggio 1996, n. 11 (*Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere*), 24 giugno 2002, n. 8 (*Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34*) e 4 dicembre 2006, n. 29 (*Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1*) e si distinguono in:
 - a) aziende alberghiere: alberghi propriamente detti, residenze turistico-alberghiere (anche a proprietà frazionata) e alberghi diffusi;
 - b) case per ferie (anche autogestite);
 - c) ostelli per la gioventù;
 - d) rifugi alpini e bivacchi fissi;
 - e) posti tappa escursionistici (dortoirs);
 - f) esercizi di affittacamere;
 - g) strutture ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast - chambre et petit déjeuner);
 - h) case e appartamenti per vacanze;
 - i) campeggi;
 - j) villaggi turistici;
 - k) aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan;
 - l) attendamenti occasionali e campeggi mobili in tenda;
 - m) attività agrituristiche.

Art. 4 - Soggetti preposti agli adempimenti tributari

1. I soggetti che presentano le dichiarazioni ed effettuano i versamenti delle somme corrisposte dal soggetto passivo di cui all'articolo 2 sono individuati nei gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 3.

Art. 5 - Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, come di seguito indicato.
2. La determinazione dell'imposta deve essere effettuata, per tutte le strutture ricettive, fatta eccezione per quelle di cui ai successivi commi 3 e 4, nel modo seguente:
 - a) deve essere individuato il prezzo medio per persona e per notte di soggiorno;
 - b) il prezzo medio deriva dalla media aritmetica tra il minor prezzo minimo e il maggior prezzo massimo, comprensivi di IVA, risultanti dalla comunicazione avente scadenza il 15 settembre di ogni anno inviata dalla struttura ricettiva alle strutture regionali competenti ai sensi della normativa vigente, corrispondenti:
 - b1) al prezzo della camera doppia, per gli alberghi propriamente detti e gli alberghi diffusi, gli esercizi di affittacamere, le strutture ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast - chambre et petit déjeuner) e le attività agrituristiche;
 - b2) al prezzo della unità abitativa con minor capacità ricettiva, comunque non inferiore ai due posti letto e per le case e appartamenti per vacanze;
 - b3) al prezzo della unità abitativa con minor capacità ricettiva, comunque non inferiore ai tre posti letto, per le residenze turistico-alberghiere, ivi comprese quelle a proprietà frazionata;
 - b4) al prezzo del posto letto, per le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i posti tappa escursionistici (dortoirs) e i rifugi alpini;
 - c) il prezzo medio determinato ai sensi della precedente lettera b) non può essere inferiore ad un importo pari al 75% del maggior prezzo massimo comunicato;

- qualora inferiore, il prezzo medio è convenzionalmente pari al 75% del maggior prezzo massimo comunicato;
- d) il prezzo medio, per persona e per notte di soggiorno, corrisponde:
- d1) al prezzo della camera doppia diviso due, per gli alberghi propriamente detti e gli alberghi diffusi, gli esercizi di affittacamere, le strutture ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast - chambre et petit déjeuner) e le attività agrituristiche;
 - d2) al prezzo della unità abitativa con minor capacità ricettiva, comunque non inferiore ai due posti letto, diviso il relativo numero dei posti letto e per le case e appartamenti per vacanze;
 - d3) al prezzo della unità abitativa con minor capacità ricettiva, comunque non inferiore ai tre posti letto, diviso il relativo numero dei posti letto, per le residenze turistico-alberghiere, ivi comprese quelle a proprietà frazionata;
 - d4) al prezzo del posto letto, per le case per ferie non autogestite, gli ostelli per la gioventù, i posti tappa escursionistici (dortoirs) e i rifugi alpini;
- e) devono essere applicate le seguenti tariffe, per persona e per notte di soggiorno, ai seguenti scaglioni di prezzo medio:
- e1) euro 0,20, per un prezzo medio fino a euro 20,00;
 - e2) euro 0,50, per un prezzo medio da euro 20,01 fino a euro 40,00;
 - e3) euro 0,80, per un prezzo medio da euro 40,01 fino a euro 70,00;
 - e4) euro 1,00, per un prezzo medio da euro 70,01 fino a euro 100,00;
 - e5) euro 1,60, per un prezzo medio da euro 100,01 fino a euro 150,00;
 - e5) euro 2,00, per un prezzo medio da euro 150,01 fino a euro 200,00;
 - e6) euro 3,00, per un prezzo medio oltre euro 200,00.
3. Per i campeggi, i villaggi turistici e le case per ferie autogestite, la determinazione dell'imposta deve essere effettuata in misura fissa, pari a euro 0,20 per persona per notte di soggiorno.
4. Per le aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan, la determinazione dell'imposta deve essere effettuata in misura fissa, pari a euro 0,80 per autocaravan per ogni notte di sosta.

Art. 6 - Destinazione delle risorse

1. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare, nell'ambito delle funzioni e dei compiti spettanti ai Comuni, i seguenti interventi in materia di turismo:
- a) progetti di sviluppo degli itinerari turistici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale;
 - b) finanziamento di interventi promozionali e/o eventi di attrazione turistica da realizzarsi anche in collaborazione con la Regione e/o con l'Office Régional du Tourisme e/o con altri enti locali e/o con associazioni, e/o con fondazioni, e/o con privati;
 - c) progetti di mobilità turistica interna;
 - d) investimenti per migliorare l'immagine e la qualità dell'accoglienza turistica della località, quali, ad esempio, l'arredo urbano e le luminarie;
 - e) investimenti a favore di raggruppamenti di operatori riconosciuti ai sensi della legge regionale 15 marzo 2001, n. 6 - Club di prodotto - (*Riforma dell'organizzazione turistica regionale. Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale) e abrogazione delle leggi regionali 29 gennaio 1987, n. 9, 17 febbraio 1989, n. 14, 2 marzo 1992, n. 4, 24 giugno 1992, n. 33, 12 gennaio 1994, n. 1 e 28 luglio 1994, n. 35*).
2. Ferma restando la totale autonomia dell'amministrazione comunale nella destinazione delle risorse di cui al punto 1, in coerenza rispetto alle disposizioni ivi contenute, sono auspiccate forme di consultazione con le maggiori associazioni rappresentative dei titolari delle strutture ricettive.

Art. 7 - Esenzioni e riduzioni

1. Sono esentati dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
- a) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi, organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo, di almeno venticinque partecipanti, qualora beneficino di tariffe gratuite;
 - b) i ragazzi di età inferiore agli anni tredici;
 - c) gli iscritti all'anagrafe dei residenti nei Comuni della Valle d'Aosta;
 - d) coloro che intervengono come volontari della protezione civile e della croce rossa oppure trovano ospitalità in occasione di eventi calamitosi;
 - e) coloro che alloggiano in attendamenti occasionali o in campeggi mobili in tenda;
 - f) coloro che alloggiano nei bivacchi fissi.
 - g) coloro che alloggiano per più di sette giorni nell'arco di un mese solare, anche non consecutivi, dall'ottavo giorno di pernottamento in poi;
 - h) le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza.

2. La misura dell'imposta, determinata ai sensi dell'art. 5, è ridotta del 50% per i gruppi organizzati di almeno 25 partecipanti.

Art. 8 - Dichiarazioni e versamenti

1. I gestori delle strutture ricettive presentano una dichiarazione, redatta utilizzando il modello tipo messo a disposizione dal Comune, predisposto dal Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta nell'ambito del progetto "*Fines modulistica per gli uffici*", contenente il numero delle presenze rilevate ai fini ISTAT, con distinta indicazione di quello degli aventi diritto alle esenzioni di cui all'art. 7 e l'imposta totale incassata, secondo le seguenti scadenze:
 - entro il 15 maggio per i soggiorni relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile;
 - entro il 15 settembre per i soggiorni relativi ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto;
 - entro il 15 gennaio per i soggiorni relativi ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre.
2. L'imposta è corrisposta dai gestori delle strutture ricettive con bonifico sul conto corrente bancario o con versamento diretto presso la tesoreria del Comune, secondo le seguenti scadenze:
 - entro il 15 maggio per i soggiorni relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile;
 - entro il 15 settembre per i soggiorni relativi ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto;
 - entro il 15 gennaio per i soggiorni relativi ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre.

Art. 9 - Controllo e accertamento dell'imposta

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (*Legge finanziaria 2007*).
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o a trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Art. 10 - Sanzioni amministrative

1. Le violazioni alle disposizioni applicative dell'imposta di soggiorno sono punite con le sanzioni amministrative tributarie previste dai decreti legislativi 18 dicembre 1997 n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 d.lgs. 471/1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'articolo 8, comma 1, del presente Regolamento, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a 500, ai sensi dell'articolo 7 bis d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*). Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della l. 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 11 - Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune

1. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di imposta e relativi accessori viene effettuata dal Comune mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910 ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.
2. Rimane comunque ferma, nei casi di persistenza dell'inadempimento da parte di soggetti nei cui confronti il Comune non ritenga opportuno procedere in proprio con l'esecuzione forzata, ovvero di impossibilità o inopportunità di procedere alla notifica dell'ingiunzione fiscale, la possibilità che la riscossione coattiva dell'imposta e dei relativi accessori venga effettuata mediante ruolo, affidato all'Agente per la riscossione, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica ed ove la normativa nazionale vigente in materia preveda la prosecuzione dello svolgimento dell'attività dell'Agente per la riscossione a favore degli Enti locali, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successivi.

Art. 12 - Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato dal soggetto passivo mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati o non risultino compensabili, può essere richiesto il rimborso, ai sensi e nei termini dettati dall'art. 1, comma 164 l. 27 dicembre 2006 n. 296 (*Legge finanziaria 2007*).
3. Non si procede al rimborso d'ufficio dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro 10,00.

Art. 13 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 (*Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413*).

Art. 14 - Efficacia del regolamento

1. Il presente Regolamento ha efficacia, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° febbraio 2014, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 381 Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento. Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
(Luigi CHIAVENUTO)

IL SEGRETARIO
(Elvina CONSOL)

Il Segretario quale Responsabile del servizio finanziario:

☐ Rilascia il parere di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 3, comma 3, punto B3 del vigente Regolamento comunale di contabilità.

☐ Rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a) del vigente Regolamento comunale di contabilità.

☒ Dichiara, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, punto B4 del regolamento comunale di contabilità, l'irrinfluenza del parere di regolarità contabile.

☒ Il Segretario esprime parere favorevole in merito alla legittimità ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera "d" della Legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 e dell'articolo 49/bis della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54.

Gressoney-Saint-Jean, lì 07/04/2014

IL SEGRETARIO
(Elvina CONSOL)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il 11/04/2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 52/bis, comma 1 della Legge regionale 07/12/1998, n. 54.

Gressoney-Saint-Jean, lì 11/04/2014

IL RESPONSABILE
(Delia Prospero)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, a norma dell'articolo 52/ter della Legge regionale 07/12/1998, n. 54.

Gressoney-Saint-Jean, lì 11/04/2014

IL SEGRETARIO
(Elvina CONSOL)